

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 10907

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno 09.11.2015,

- vista la nota prot. n. 361 del 22.10.2015, con la quale il Dr. Daniele Pedrini, Direttore della Sezione di Milano Bicocca, chiede l'autorizzazione ad affidare alla Società HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l. di Arese (MI) la fornitura di n. 583 sensori fotomoltiplicatori (PMT) per il rivelatore RICH di LHCb;
- preso atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Prof. Gianluigi Ezio Pessina;
- vista la relazione del Prof. Gianluigi Ezio Pessina, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, nella quale sono illustrati i motivi per i quali la Società HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l. è l'unica in grado di fornire il materiale con le caratteristiche tecniche richieste;
- viste le Specifiche tecniche e le Condizioni contrattuali, allegate alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
- vista l'offerta economica n. 106289 del 19.10.2015, presentata dalla Società HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l. di Arese (MI), allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- preso atto che per la fornitura in oggetto è prevista una spesa di € 559.763,46, comprensiva di spese di spedizione per € 888,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, per consegna al CERN - Meyrin (Svizzera), che trova copertura nel bilancio dell'Istituto, Sezione di Milano Bicocca, capitolo 520910 (Altre immobilizzazioni tecniche - Costruzioni apparati) - Esperimento LHCb con i fondi resi disponibili dalla Commissione Scientifica Nazionale 1 in base alla seguente ripartizione:
  - € 310.000,00 - Esercizio Finanziario 2015;
  - € 90.000,00 - Esercizio Finanziario 2016;
  - € 159.763,46 - Esercizio Finanziario 2017;
- considerato che i tempi di consegna e i relativi pagamenti sono coerenti con le disponibilità finanziarie progressivamente acquisibili secondo lo schema sopra descritto;
- preso atto dell'impegno del Presidente della Commissione Scientifica Nazionale 1, Prof.ssa Nadia Pastrone, a stanziare le somme sopra indicate nei relativi esercizi finanziari di competenza, come indicato nella nota del 22.10.2015, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

- preso atto che trattasi di fornitura non prevista nel sistema di Convenzionamento CONSIP S.p.A. e nel MEPA, come attestato dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione sopra citata;
- considerato che alla procedura in argomento è stato attribuito - dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - il Codice di Identificazione Gara (CIG) n. 6418249A9E;
- visto lo schema di contratto da stipulare con la Società HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l. di Arese (MI);
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare l'affidamento alla Società HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l. di Arese (MI), del contratto per la fornitura di n. 583 sensori fotomoltiplicatori (PMT) per il rivelatore RICH di LHCb, per la Sezione di Milano Bicocca, per un importo di € 559.763,46, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del dPR 633/72, per consegna al CERN - Meyrin (Svizzera).
2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente nel bilancio dell'Istituto - Sezione di Milano Bicocca- così come indicato in narrativa.
3. Di subordinare l'adempimento di cui al punto 1 al parere di congruità da parte di una Commissione tecnica composta da:
  - **Alessandro Petrolini - Presidente**  
- .....
  - **Massimiliano Fiorini**  
- .....
  - **Gabriele Simi**  
- .....

I componenti della Commissione sono designati quali incaricati del trattamento dei dati personali con riferimento ai soli dati e per le finalità connesse alle attività ad essi affidate.
4. Di subordinare la stipula del contratto all'accertamento dell'insussistenza a carico del privato contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
5. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a formalizzare con propria disposizione, in caso di parere positivo della Commissione, l'adempimento di cui al punto 1 e a sottoscrivere il relativo contratto.